



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI FERMO

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

### REGOLAMENTO

#### INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e Obblighi

Art. 4 – Sede , organi e durata

Art. 5 – Gestore della crisi e Ausiliario

Art. 6 – Norme di procedura

Art. 7 – Incompatibilità e Decadenza

Art. 8 – Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di composizione della crisi

Allegato A – Norme di autodisciplina

Allegato B – Norme per l'applicazione delle sanzioni

### ART. 1

#### DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "Legge n. 3/2012 indica la Legge 27 Gennaio 2012 n. 3 , recante " disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da

- sovraindebitamento” come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- l’espressione “dm n. 202/2014 indica il decreto del Ministero della Giustizia adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 Settembre 2014 n. 202 “ Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 Gennaio 2012 , n. 3, come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221;
  - l’espressione COA indica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo
  - l’espressione “ delibera” indica la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo del 14/06/2017 Istitutiva dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  - l’espressione “OCC” indica l’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Fermo, con delibera del 14/06/2017, ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 Gennaio 2012 n. 3 recante “ disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
  - l’espressione gestore della crisi indica il soggetto – ovvero i soggetti – incaricati dall’ OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OCC costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Fermo in relazione alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla Legge 27 Gennaio 2012 come modificata dal decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del dm 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

## **ART. 3**

### **FUNZIONI E OBBLIGHI**

L’ O.C.C. svolge le funzioni ad esso riservate dalla legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. Del DM n. 202/2014.

## **ART. 4**

### **SEDE – ORGANI OCC – DURATA**

L’ Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Fermo, in Fermo Corso Cavour n. 51 - presso il Palazzo di Giustizia.

Per il suo funzionamento l’O.C.C. si articola nei seguenti organi:

- Referente
- Consiglio Direttivo

- Segretaria Amministrativa
- Il coordinatore scientifico

**4.1 Il referente**, assume la direzione dell'Organismo, agisce in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo, viene designato dal Consiglio Direttivo e può essere revocato per gravi motivi (cfr Allegato A).

Il referente svolge le seguenti funzioni:

- Distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- Nomina o sostituisce il Gestore della crisi / liquidatore
- Prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.
- Cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- Dirige la tenuta dei registri da parte della segreteria amministrativa;
- Esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della Crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

**4.2 Il Consiglio Direttivo** cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, formazione e aggiornamento dei gestori della crisi e inoltre:

- a) individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014 i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi /liquidatore presso l'OCC.
- b) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore /liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato B del presente regolamento;
- c) designa il referente dell'Organismo;

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e da quattro membri, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati durano in carica per la durata del COA di appartenenza e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo COA, sono rieleggibili per una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio designa a maggioranza semplice dei suoi componenti, il referente e un segretario.

**4.3 La segreteria amministrativa** è composta da un segretario, nominato dal Referente dell'OCC di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Fermo e potrà avvalersi di personale dipendente scelto dall'Ordine e si avvale unitamente all'Organismo di

Conciliazione Forense di dipendenti del COA all'uopo delegati che potranno operare presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- a) Il registro/ registri e l'elenco dei procedimenti di composizione della crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al gestore della crisi/ liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) L'elenco dei Gestori della crisi
- c) L'elenco relativo alla formazione dei gestori della crisi comunicando al Consiglio Direttivo ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La segreteria sotto la direzione del Referente verifica:

- La sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- L'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi/ liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, istituito ai sensi dell'Art. 3 d.m. 202/2014, tra i debitori/ consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'Art. 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12- bis Legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'OCC ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

4.4 Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo tra i suoi componenti ovvero tra gli avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica del diritto civile e commerciale, esecuzione civile, diritto fallimentare. Il coordinatore scientifico dura in carica quattro anni e può essere rinnovato dal COA.

Il coordinatore scientifico formula al Consiglio direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai registri.

## ART. 5

### GESTORE DELLA CRISI

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell' OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Fermo che:

- Siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;
- Siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 d.m.m n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato da enti di formazione accreditati ovvero si trovino nella situazione equivalente di cui all'art. 19 D.M. Giustizia 202 del 24/09/2014.
- Abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di Fermo di almeno 5 anni;

Il gestore della crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

Il gestore della crisi opera in forma individuale e deve seguire personalmente la sua prestazione. In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

In procedure di particolare importanza il Gestore della crisi può nominare un ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione.

Il gestore della crisi/ liquidatore e l'ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento ( allegato A) , garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine , contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 51 primo comma c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il debitore / consumatore fino al quarto grado.

Il gestore della crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il gestore della crisi/liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

## ART. 6

### NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la segreteria dell'OCC in formato cartaceo o a mezzo pec.

All'atto del deposito la segreteria amministrativa:

- a) Verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) Effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al referente per l'eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi;
- c) Eseguisce le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.
- d) Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute;
- e) Il gestore della crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla segreteria amministrativa dell'Organismo. Contestualmente, il gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 e in conformità all'allegato A del presente regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del Circondario competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il gestore della crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. La segreteria amministrativa predispone il preventivo relativo all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'ausiliario e lo trasmette al debitore / consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo, la procedura prosegue secondo quanto disposto dall'art. 14 e seguenti. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

## ART. 7

### INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i consiglieri, i componenti del Consiglio direttivo, il referente non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della crisi e come ausiliari incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori ed ausiliari e nominati decadono, coloro che:

- a) Sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- b) Si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso.

## ART. 8

### RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10 della legge 27 Gennaio 2012 n. 3, così come modificata ed integrata, conservando il segreto sui dati e sulla informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. Lgs n. 196/2003.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

## ART. 9

### COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. D.m. 202/2014 e succ. modifiche.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

In acconto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari al 20 % oltre IVA che deve essere versato dal debitore consumatore istante al momento del deposito della domanda.

L'OCC può chiedere acconti sul compenso finale.

Ai gestori della crisi/liquidatori sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, legge n. 3/2012.



ALLEGATO A - NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELEGATI. Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Gestore della Crisi o di Liquidatore per l'Organismo di Gestione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Macerata sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1) Il Professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione.
- 2) Il Professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale.
- 3) Il Professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
- 4) Il Professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al Gestore incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata salvo che non riguardi fatti contrari alla legge, o ne sia prevista la comunicazione ai creditori o al Tribunale.
- 5) Il Professionista incaricato ed i suoi ausiliari non possono assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
- 6) Il Professionista incaricato sottoscrive per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- 7) Il Professionista incaricato deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel DM 26/9/2014, e ad ogni richiesta del Referente o del CD.
- 8) Il Professionista incaricato, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al punto (6) e la rende nota al Tribunale.
- 9) Il Professionista incaricato fornisce sollecitamente all'Organismo tutti i dati, rilevanti ai fini delle statistiche di cui all'art.13 del D.M. n°202/2014, inerenti gli affari dallo stesso trattati.

10) Il Professionista delegato deve eseguire personalmente la prestazione. La violazione dei precetti di cui ai punti 2-5-6-7-8 comporta decadenza dall'Elenco dei Gestori della Crisi. La violazione dei precetti di cui ai punti 1-3-4-9-10 comporta sospensione dall'assegnazione degli incarichi per un periodo di anni uno. La reiterazione della violazione comporta decadenza dall'iscrizione nel registro dei gestori.

## ALLEGATO B

### NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell' ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della sospensione del registro dei gestori della crisi , fino ad un massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui DM 202/2014.

La sanzione della cancellazione del Registro dei gestori della crisi è irrogata dal Consiglio dell'Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

Il Consiglio Direttivo procede, alla sostituzione del gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex. Art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

§§§

**Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in data 14/06/2017 e modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in data 11 Luglio 2017.**